



CITTÀ DI CASSANO ALLO IONIO
(PROVINCIA DI COSENZA)

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA
MORTUARIA**

(D.P.R. 285/90)

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri del consiglio comunale) **n. 2 del 25/01/2019**

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
<i>Articolo 1 - Oggetto</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 - Riferimenti normativi</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 - Competenze.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 - Responsabilità</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>7</i>
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI	8
<i>Articolo 7 - Denuncia delle cause di morte</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 - Accertamento di morte</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 - Nati morti e prodotti abortivi.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 - Riscontro diagnostico.....</i>	<i>9</i>
CAPO III - PERIODI DI OSSERVAZIONE	9
<i>Articolo 12 - Periodo di osservazione normale o ridotto.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 - Periodo di osservazione cautelativo.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 14 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15 - Depositi di osservazione ed obitori.....</i>	<i>10</i>
CAPO IV - FERETRI	10
<i>Articolo 16 - Deposizione della salma nel feretro</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17 - Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 - Targhetta di riconoscimento</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20 - Fornitura gratuita di servizi funerari e cimiteriali</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 21 - Stato di indigenza.....</i>	<i>12</i>
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	14
<i>Articolo 22 - Modalità del trasporto e percorso</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 23 - Trasporti Funebri.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 24 - Norme generali per i trasporti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 25 - Trasferimento di salme SENZA FUNERALE</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 26 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 27 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 28 - Trasporto nell'ambito del Comune.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 29 - Trasporti all'estero o dall'estero.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 30 - Trasporto di ceneri e resti mortali.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 31 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....</i>	<i>17</i>

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO II - CIMITERI	18
CAPO I - CIMITERI.....	18
<i>Articolo 32 - Elenco cimiteri</i>	18
<i>Articolo 33 - Disposizioni generali - Vigilanza</i>	18
<i>Articolo 34 - Autorizzazione per la sepoltura</i>	18
<i>Articolo 35 - Reparti speciali nel cimitero</i>	18
<i>Articolo 36 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	18
<i>Articolo 37 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali</i>	19
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	19
<i>Articolo 38 - Disposizioni generali</i>	19
<i>Articolo 39 - Piano regolatore cimiteriale (PRC)</i>	19
CAPO III - INUMAZIONE.....	20
<i>Articolo 40 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE</i>	20
<i>Articolo 41 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni</i>	21
<i>Articolo 42 - Forma e classe dei campi</i>	21
<i>Articolo 43 - Cippo</i>	21
<i>Articolo 44 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti</i>	22
<i>Articolo 45 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni</i>	22
<i>Articolo 46 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili</i>	22
<i>Articolo 47 - Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata</i>	22
<i>Articolo 48 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione</i>	23
<i>Articolo 49 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione</i>	23
<i>Articolo 50 - Fiori, piante e materiali ornamentali</i>	23
<i>Articolo 51 - Scadenza della concessione – Recupero materiali</i>	24
CAPO IV - TUMULAZIONE.....	24
<i>Articolo 52 - Tipi di Tumulazione</i>	24
<i>Articolo 53 - Deposito provvisorio</i>	25
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	25
<i>Articolo 54 - Definizione delle esumazioni ed estumulazioni</i>	25
<i>Articolo 55 - Esumazioni ordinarie</i>	25
<i>Articolo 56 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	26
<i>Articolo 57 - Esumazione straordinaria</i>	26
<i>Articolo 58 - Estumulazioni</i>	27
<i>Articolo 59 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento</i>	28
<i>Articolo 60 - Traslazioni</i>	28
<i>Articolo 61 - Disponibilità dei materiali</i>	28
<i>Articolo 62 - Rifiuti cimiteriali</i>	29
CAPO VI - CREMAZIONE.....	29
<i>Articolo 63 - Crematorio</i>	29
<i>Articolo 64 - Autorizzazione alla cremazione</i>	29

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

<i>Articolo 65 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 66 - Urne cinerarie – seppellimento</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 67 - Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 68 - Modalità conservative delle urne.....</i>	<i>31</i>
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI	32
<i>Articolo 69 - Orario</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 70 - Disciplina dell'ingresso</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 71 - Divieti speciali.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 72 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, fiori, lapidi su loculi dati in concessione e sulle tombe nei campi comuni</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 73 - Materiali ornamentali</i>	<i>34</i>
TITOLO III - CONCESSIONI.....	35
CAPO I - NUOVE CONCESSIONI	35
<i>Articolo 74 - Oggetto delle concessioni.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 75 - Durata delle concessioni.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 76 - Modalità di concessione.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 77 - Doveri dei Concessionari</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 78 - Trasferimento della concessione</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 79 - Uso delle sepolture private.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 80 - Manutenzione delle sepolture.....</i>	<i>37</i>
CAPO II - CONCESSIONI PREGRESSE	38
<i>Articolo 81 - Identificazione Concessioni pregresse.....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 82 - Concessioni perpetue ante e dopo DPR n. 803/1975</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio.....</i>	<i>39</i>
CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	39
<i>Articolo 84 - Divisione, Subentri.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 85 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni e riutilizzo dei loculi da parte del Comune</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 86 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....</i>	<i>40</i>
CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	40
<i>Articolo 87 - Revoca</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 88 - Decadenza</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 89 - Provvedimenti conseguenti la decadenza</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 90 - Estinzione</i>	<i>42</i>
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	43
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	43

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

<i>Articolo 91 - Accesso al cimitero</i>	43
<i>Articolo 92 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri</i>	43
<i>Articolo 93 - Responsabilità - Deposito cauzionale</i>	44
<i>Articolo 94 - Recinzione aree - Materiali di scavo</i>	44
<i>Articolo 95 - Introduzione e deposito di materiali</i>	44
<i>Articolo 96 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti</i>	44
<i>Articolo 97 - Vigilanza</i>	45
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	45
<i>Articolo 98 - Funzioni</i>	45
<i>Articolo 99 - Licenza</i>	45
<i>Articolo 100 - Divieti</i>	45
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	47
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	47
<i>Articolo 101 - Mappa</i>	47
<i>Articolo 102 - Annotazioni in mappa</i>	47
<i>Articolo 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	47
<i>Articolo 104 - Schedario dei defunti</i>	47
<i>Articolo 105 - Scadenario delle concessioni</i>	47
<i>Articolo 106 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i>	48
<i>Articolo 107 - Competenze</i>	48
<i>Articolo 108 - Competenze e responsabilità del personale addetto al Cimitero</i>	48
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	50
<i>Articolo 109 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	50
<i>Articolo 110 - Cautele</i>	50
<i>Articolo 111 - Tariffario</i>	50
<i>Articolo 112 - Sanzioni</i>	50
<i>Articolo 113 - Abrogazione norme precedenti</i>	50
<i>Articolo 114 - Disposizioni finali</i>	50
<i>Articolo 115 - Risorse finanziarie</i>	51

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934);
2. Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939);
3. Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);
4. Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001);
5. Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998);
6. Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002);
7. Legge Regionale - Regione Calabria 26 novembre 2003, n. 23;
8. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.);
9. Legge Regionale 18/06/2018, n. 22 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria".

ARTICOLO 3 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 (servizi pubblici locali), 113/113 bis (gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), 114 (aziende speciali ed istituzioni), 116 (società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al comma 2, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

4. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/00.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non ha rilievi penali.
3. I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero, su richiesta motivata, e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Articolo 24 - ;
 - c) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per persone indigenti;
 - e) l'uso della camera mortuaria con relativi arredi;
 - f) l'esumazione e l'estumulazione ordinarie se non vi è nessuna richiesta degli aventi diritto a collocare i resti mortali rinvenuti in altra sede;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune a seguito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Articolo 18 - ;
 - j) l'inumazione di salme di persone indigente o appartenente a famiglie bisognose.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal presente regolamento, le quali possono essere successivamente aggiornate, modificate e/o integrate dalla Giunta comunale con atto deliberativo.
4. Le tariffe previste dal presente regolamento dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.
5. Fermo restando la facoltà della Giunta di modificare annualmente le tariffe, come per legge, le stesse vanno quantomeno aggiornate con l'applicazione degli indici ISTAT.

ARTICOLO 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni, agli aventi diritto, sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) la copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza è prevista per legge.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

ARTICOLO 7 - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.
4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

ARTICOLO 8 - ACCERTAMENTO DI MORTE

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.

ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.
3. Qualora sussistano i casi previsti dal comma 4 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 10 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ARTICOLO 11 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

CAPO III - PERIODI DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE O RIDOTTO

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

ARTICOLO 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ARTICOLO 14 - POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

ARTICOLO 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio, in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee e non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. La camera mortuaria è allestita all'uopo dal personale del Comune il quale utilizzerà gli arredi comunali a disposizione.
8. Possono essere utilizzati arredi funebri non comunali solo se necessari e previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

CAPO IV - FERETRI

ARTICOLO 16 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 18 - .
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 17 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro, fatta sotto la vigilanza del personale comunale incaricato, se ha luogo nel cimitero, dal personale ASL negli altri casi, deve avvenire non prima delle 24 ore e non dopo le 72 ore dal decesso.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato,

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'Articolo 9 - .

3. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
4. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 18 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, di pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm. 3;
 - iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, commi 1 -3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - ii. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, al comma 4, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero, nonché all'Articolo 29 - del regolamento;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - i. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) e al comma d in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva- diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune o destinato in altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se la salma è destinata a sepoltura in terra o a cremazione è possibile l'utilizzo di

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

materiali diversi per come previsto dal decreto Ministero della Salute del 09.07.2002.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma.
8. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte, causa di morte, luogo del ritrovamento del cadavere ed eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 19 - TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 20 - FORNITURA GRATUITA DI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

1. Per le salme di persone appartenenti a famiglie dichiarate, ai sensi del D. Lgs 130/2000, e L. R. 23/2003, in stato di indigenza, il Comune fornisce gratuitamente il feretro, di cui all'Articolo 18 - , ed i servizi cimiteriali.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità (ora della Salute) del 24 giugno 1993, n.24 al punto 5.1, il servizio di recupero, su richiesta motivata, e relativo trasporto delle salme accidentate di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), sarà effettuato da agenzia funebre autorizzata previa aggiudicazione di apposita gara pubblica e stipula di convenzione ai sensi del D.lgs. 163/2006 del DPR 207/10 inerente al servizio in oggetto.
3. Attestato lo stato di indigenza di cui all'articolo successivo, il responsabile del servizio di polizia mortuaria procederà all'affidamento del servizio funebre all'agenzia autorizzata seguendo il dettame del coma precedente.
4. Il Sindaco, sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, con atto ratificato successivamente dalla Giunta comunale, disporrà il provvedimento di cui al comma 1.
5. La Giunta comunale con atto deliberativo impegnerà la somma necessaria per liquidare le spese sostenute per la sepoltura dignitosa di persona indigente.

ARTICOLO 21 - STATO DI INDIGENZA

1. Lo stato di indigenza della persona deceduta o dei familiari o famiglie bisognose, è stabilito dal D. Lgs. n.130 del 3 maggio 2000, dalla Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003, con esplicito riferimento ai dati ISTAT-ISEE soglia di povertà.
2. Si considerano indigenti le persone che hanno un reddito al di sotto del minimo vitale. A tal fine oltre al reddito del defunto va preso in considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari sia di carattere biofisico e sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo Stato di indigente quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del nucleo. Il "minimo vitale" del nucleo familiare

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

viene calcolato secondo i parametri indicati dalla normativa in materia e stabiliti dal regolamento comunale dei Servizi Sociali.

3. In assenza di regolamento di cui al comma precedente la Giunta municipale adotta atti di indirizzo, al fine di stabilire, utilizzando i parametri di riferimento, la soglia reddituale per avere accesso al servizio.
4. La richiesta, di cui al primo comma, e per la fornitura di cui all'Articolo 20 - , dovrà essere inoltrata al servizio sociale comunale il quale avvalendosi degli strumenti di legge esprimerà il parere di accoglimento o di diniego entro 48 ore dalla richiesta trasmettendolo al Sindaco.
5. Per le salme degli sconosciuti, l'ufficio comunale servizi sociali, resta incaricato di attivare le procedure di cui ai commi precedenti.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 22 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di auto-funebri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, approvato con RD n. 773 del 18 giugno 1931, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 23 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, là dove determinato e secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.
2. I carri funebri dovranno essere muniti, per effettuare il trasporto, sia all'interno del territorio comunale che per altre destinazioni, di idoneità sanitaria rilasciata dall'ASL competente che ne controlla lo stato di manutenzione.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso. Fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto.
5. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti.
6. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti.

ARTICOLO 24 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Articolo 17 - , inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'Articolo 20 - deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 25 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il responsabile del servizio di polizia mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il responsabile del servizio, sentito il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può autorizzare che il feretro venga portato all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi di cui al primo comma.

ARTICOLO 26 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il responsabile ASL detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Articolo 15 - anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 27 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune in altro Comune è autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda, redatta in base alle norme fiscali (D.P.R. n.642/72), deve essere corredata:
 - a) da copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficio dello stato civile;
 - b) da nulla osta rilasciato dal dirigente del servizio di igiene pubblica, o da personale da lui incaricato, relativo alla verifica di cui all'Articolo 17 - del regolamento e alla verifica del periodo d'osservazione di cui all'art.8 del D.P.R. n.285/90, ossia protrarre o ridurre tale periodo nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del D.P.R. n.285/90;
 - c) da copia di certificazione attestante l'idoneità del carro funebre destinato al trasporto, nonché copia dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia funebre;
 - d) nulla osta a ricevere il feretro, resti mortali, ossa umane o ceneri da parte del Comune di destinazione;
 - e) documentazione inerenti al luogo di sepoltura fuori dal cimitero.
3. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 642/72, di cui al comma 1 deve essere accompagnata, ove è previsto, dal verbale di sigillatura feretro redatto in triplice copia dal personale A.S.L., di cui una copia va al vettore che avrà cura di consegnarla insieme all'intera documentazione al custode del cimitero cui il feretro è diretto e un'altra al Comune;
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune per essere seppellite nel cimitero di Cassano All'Ionio, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità, da parte di chi prende in consegna il feretro, dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del regolamento.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data tenendo conto dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal responsabile del servizio di polizia mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 28 - TRASPORTO NELL'AMBITO DEL COMUNE

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune viene effettuato in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9 e 15 del regolamento.
2. Il trasporto di cui al primo comma necessita di autorizzazione da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria secondo il dettame dell'art.15 del regolamento.

ARTICOLO 29 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90.
3. In conformità a quanto previsto dalla nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002, le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, rientrano fra le attribuzioni del sindaco. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

ARTICOLO 30 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

1. Nell'ambito del territorio Nazionale, il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, compete, invece, al Sindaco l'autorizzazione al trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna e successivamente sigillata secondo quanto previsto nei successivi articoli.
6. Il trasporto di cui ai commi 1 - 2 può essere effettuato, sentito il servizio ASL competente, con mezzi privati e in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del regolamento.

ARTICOLO 31 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto-funebri devono essere attrezzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Le auto-funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale se presente o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 32 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934 n. 1265) il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero Comunale.
2. Il cimitero assicura il seppellimento dei feretri attraverso:
 - a) l'inumazione;
 - b) la tumulazione.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono in via esclusiva al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
5. Il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 34 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ARTICOLO 35 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 36 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute:

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- a) nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) fuori dal Comune, ma avente in esso, in vita la residenza;
 - c) aventi la residenza al momento del decesso in altro Comune, ma nate e vissute in precedenza nel Comune;
 - d) che ricevuta la cittadinanza onoraria avesse espresso in vita il desiderio di essere sepolto nel cimitero del Comune;
 - e) che abbiano il coniuge o parenti o affini (entro il III° grado) residenti nel Comune.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
 3. Vengono inumati in campo comune o tumulati in loculi privati o ove è possibile insieme ad altri feretri, i nati morti ed i feti abortiti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone concessionarie di sepolture private, individuale o di famiglia. Sono, altresì, accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate e quelle indicate al comma 1.
 5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 37 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il n. 285 D.P.R. 10/9/1990.
3. Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
4. Il Comune individua delle aree per le costruzioni di cappelle cimiteriali comunali da assegnare in concessione per il periodo indicato nel presente regolamento.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo Articolo 39 - .

ARTICOLO 39 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PRC)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), con la programmazione, per i successivi 10 anni, dei servizi rispondenti alle esigenze previsti dai competenti Uffici.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

dell'A.S..L. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/00.

3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) giardino delle rimembranze.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno stabilite al momento della sua redazione, e comunque non possono essere superiori alle concessioni preesistenti.
8. Ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. Nel Piano regolatore possono essere previsti reparti speciali di cui all'Articolo 35 - del presente regolamento.

CAPO III - INUMAZIONE

ARTICOLO 40 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- durata decennale dal giorno del seppellimento.
2. Solo se previsto dal P.R.C. possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso, la concessione soggiace alle stesse norme delle concessioni relative alle tumulazioni.
 3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione, previa disponibilità da parte dell'Ente.
 4. L'assegnazione della fossa comunale avverrà in ordine progressivo in base alla premorienza.
 5. La fossa di cui al punto 3 deve essere:
 - a) profonda almeno due metri;
 - b) lunga almeno due metri e venti centimetri;
 - c) larga almeno ottanta centimetri;
 - d) distante una dall'altra almeno cinquanta centimetri per ogni lato.
 6. Sulla base di tali elementi dimensionali una fossa per adulti (età superiore a 10 anni) occupa una superficie di 3,5 metri quadrati.
 7. La fossa per persone in età inferiore ai 10 anni deve essere:
 - a) profonda almeno due metri;
 - b) lunga almeno un metro e cinquanta centimetri;
 - c) larga almeno cinquanta centimetri;
 - d) distante almeno l'una dall'altra cinquanta centimetri.
 8. Sulla base di tali elementi dimensionali una fossa per ragazzi (età inferiore a 10 anni) occupa una superficie di 2 metri quadrati.
 9. Una volta depositato il feretro nello scavo il terreno va ricollocato facendo in modo che la terra scavata in superficie sia posta attorno al feretro e quella scavata in profondità venga posta in superficie.
 10. In ogni fossa deve essere posto un solo feretro di cui all'Articolo 16 - .
 11. Non possono essere reinumati resti mortali rinvenuti dall'esumazione di cui all'Articolo 55 - del regolamento ma devono essere collocati nel rispetto del medesimo articolo.

ARTICOLO 41 - CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 42 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri numerati in ordine progressivo dall'Ufficio in fase di pianificazione degli stessi.
2. L'assegnazione di tali riquadri avverrà nel rispetto dell'ordine identificativo numerico definito secondo il comma 1.

ARTICOLO 43 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei concessionari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 0,50 dal piano di campagna, previo pagamento della relativa tariffa.
4. I cippi, le lapidi e i copritomba, nonché la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono carico interamente dei richiedenti o aventi causa.
5. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001, n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.
6. Verranno rimosse d'ufficio le epigrafi che violino i principi generali di decoro, ordine pubblico, o quanto stabilito al precedente comma.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 44 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati.

ARTICOLO 45 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A DIECI ANNI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

ARTICOLO 46 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI – PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
2. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

ARTICOLO 47 - MODALITÀ DI CONCESSIONE – CASI DI GRATUITÀ – DURATA

1. Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento di apposita tariffa.
2. L'inumazione comune è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Cassano All'Ionio o siano in esso decedute.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
4. La situazione di disinteresse da parte dei famigliari - intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi - si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, nei 90 giorni dal decesso, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura.
5. Nel caso in cui i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, successivamente al decesso od alla sepoltura, ogni spesa già sostenuta dal Comune per il "*de cuius*", è considerata anticipazione in conto terzi e va rimborsata al Comune stesso entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito, si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.
6. Le concessioni possono essere revocate per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ARTICOLO 48 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria artt.74 e 75 n. 285/1990, e dell'Articolo 18 - del presente Regolamento.

ARTICOLO 49 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

2. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
3. È fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle case con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
4. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

ARTICOLO 50 - FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere deposti o radicate piante, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine.
2. Non sono ammessi arbusti.
3. Gli ornamenti floreali non più freschi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.
4. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale può intervenire d'Ufficio.
5. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

6. Il responsabile dei servizi cimiteriali può intervenire per disporre il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicazione all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, al fine di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 51 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI

1. Nel caso in cui il P.R.C. dovesse prevedere concessioni di suoli per inumazione alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti installati dal concessionario - ad eccezione dei ritratti - divengono *ipso iure*, di proprietà comunale, senza alcun onere a carico dell'Ente.
2. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
5. Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

CAPO IV - TUMULAZIONE

ARTICOLO 52 - TIPI DI TUMULAZIONE

1. Sono considerate tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o lungo le spoglie mortali.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/1990.
4. È consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
5. In presenza di due o più feretri da tumulare, il seppellimento avverrà in ordine di morte attestata dal premesso di seppellimento.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

ARTICOLO 53 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. Il Comune individua all'interno de Cimitero dei posti salme da utilizzare esclusivamente per deposito provvisorio di feretri.
2. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo di cui al 1 comma, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o eventualmente cremata.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 54 - DEFINIZIONE DELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 55 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le ossa che rinvergono dalle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse presentano domanda di raccoglierele per depositarle in loculi, nicchie, cellette, avuti in concessione o di trasportarle in altra sede.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere posto in altra fossa in contenitori di materiale facilmente biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori facilmente combustibili.
4. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi o

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

intorno al contenitore particolari sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo.

5. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradabili.
6. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte di norma nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.
7. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
8. Le esumazioni sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato, alla presenza del responsabile dell'ASL competente il quale ha il compito di verificare la mineralizzazione dei resti e in caso contrario far reinumare il cadavere, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale redige apposito verbale e dai familiari.
9. I rifiuti provenienti dall'esumazione ordinarie dovranno essere smaltiti secondo il dettame del DPR del 15 luglio 2003, n.254.

ARTICOLO 56 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di un tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere, con congruo anticipo, all'albo cimiteriale, nel campo o sulle tombe interessate, e, inoltre, pubblicarla sul sito istituzionale.
3. L'ufficio di polizia mortuaria provvederà, contestualmente a quanto stabilito dal 1 comma, a comunicare agli aventi diritto, se rintracciabili, a mezzo lettera con ricevuta di ritorno o PEC, la data delle operazioni di esumazione ordinaria del proprio congiunto.
4. L'assenza dei familiari non inficia le operazioni di esumazione ordinaria.

ARTICOLO 57 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero o altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi gennaio – febbraio – marzo aprile – ottobre – novembre – dicembre di ogni anno.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento a cura dell'ASL competente, se la morte è stata causata da malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Le esumazioni straordinarie sono eseguite da personale all'uopo incaricato a seguito di autorizzazione del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, preceduta dal nulla osta

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

sanitario e da attestato di destinazione del feretro.

7. Le operazioni saranno eseguite alla presenza del personale A.S.L. il quale detterà eventuali prescrizioni igienico- sanitarie, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, dai familiari o loro delegati. Il personale ASL e comunale redigeranno apposito verbale e annotazione sul registro cimiteriale di avvenuta esumazione.
8. Eventuali rifiuti dovranno essere smaltiti secondo il DPR 245/03.

ARTICOLO 58 - ESTUMULAZIONI

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni e non superiore a 99 anni.
2. I feretri estumulati devono essere inumati, se non ricorrono i requisiti di cui al comma 7, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, potendo:
 - a) sostituire la cassa originaria con un contenitore biodegradabile;
 - b) eliminare la cassa metallica;
 - c) aggiungendo direttamente sui resti mortali o intorno al contenitore sostanze biodegradabili capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.
3. Il periodo di inumazione dopo l'estumulazione ordinaria è previsto dal comma 5 dell'art. 32 del regolamento.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria a gennaio di ogni anno cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Anche per le estumulazioni ordinarie valgono le procedure di cui all'art. 33 del regolamento.
6. Le ossa che rinvergono dalle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle in cassette e depositarle in cellette ossario, loculi, nicchie avute in concessione o in altre sede o in loculo insieme ad altro feretro.
7. Le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.
8. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, come disposto dall'art. 88 del D.P.R. 285/90, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato. Le operazioni di estumulazioni ordinarie e straordinarie prima di essere effettuate necessitano di preventivo nulla osta dell'A.S.L. che ha anche il compito di sovrintendere a dette operazioni insieme al responsabile del servizio cimiteriale, e, inoltre, redigerà relativo verbale di avvenuta estumulazione, o ritumulazione oppure la traslazione in altro luogo. A dette operazioni è consentita la presenza dei familiari o loro delegati.
11. È vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre i cadaveri estumulati per qualsiasi motivo o ragione.
12. I rifiuti provenienti dalle estumulazioni ordinarie e straordinarie dovranno essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/03.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

ARTICOLO 59 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta, in tomba privata, o in loculo insieme ad altro feretro la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, oltre al pagamento della concessione della celletta, del loculo o della tomba.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte a pagamento.

ARTICOLO 60 - TRASLAZIONI

1. È possibile effettuare, a seguito di esumazione ed estumulazione straordinarie, traslazioni di feretri all'interno del cimitero o destinati in altre sedi seguendo i dettami degli articoli del presente regolamento.
2. È consentito la traslazione in altre sedi, a seguito di specifica richiesta dagli aventi diritto, dei resti mortali provenienti dalle estumulazioni o dalle esumazioni ordinarie.
3. All'interno del cimitero cittadino, o delle Frazioni, non è consentita la traslazione di feretri da estumulazioni straordinarie o esumazioni straordinarie in altre cappelle comunali o in loculi comunali la cui posizione rispetta a quella precedentemente occupata risulti migliore. Resta comunque vietata in qualsiasi caso.
4. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, è consentita la traslazione di cui al comma 1 nelle cappelle private. È possibile traslare, in deroga al comma 3, i resti mortali nei loculi comunali, insieme al feretro preesistente, ove possibile.
5. I feretri o i resti mortali provenienti da altri cimiteri per essere tumulati o inumati nel cimitero cittadino, o delle Frazioni, devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria il quale provvederà all'assegnazione del loculo o della fossa nei modi e nei tempi ritenuti opportuni. La mancata autorizzazione comporterà il rifiuto del feretro o dei resti mortali nel nostro cimitero. In via eccezionale e per motivi di contingenza sarà eventualmente consentita la sola inumazione in campo comune.

ARTICOLO 61 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 3° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta,

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

concessi alla famiglia. Eventuali oggetti preziosi rinvenuti a seguito di estumulazione o esumazione saranno consegnati ai familiari.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 62 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si dividono in due specie:
 - a) rifiuti ordinari, smaltiti come rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali non assimilabili e pertanto avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. del 5 febbraio 1997 n. 22.
2. Sono rifiuti di cui alla lettera a) quelli provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale (fiori – corone - ceri – lumini – ecc.).
3. Sono rifiuti di cui alla lettera b) quelli provenienti dalle operazioni di estumulazioni ed esumazioni.
4. È previsto all'interno di ogni cimitero un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali a mente dell'art. 12 del D. Lgs. 22/97.

CAPO VI - CREMAZIONE

ARTICOLO 63 - CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione dei feretri, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. In casi eccezionali, il Comune può avvalersi di impianto mobile purché conforme alla normativa che regola la materia.
3. Periodicamente il Sindaco, con propria ordinanza può stabilire, la cremazione delle ossa depositate nell'ossario comune. Le ceneri verranno disperse nel cinerario comunale.

ARTICOLO 64 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge del 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.
2. Nei casi di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova seppellito il feretro. Identica procedura è riservata per la cremazione di resti mortali.
3. L'autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 79 del DPR 10/9/1990, n. 285.
4. La cremazione di parte anatomiche amputate è autorizzata dall'ASL dove è avvenuto l'intervento come previsto dall'art. 3 del DPR 254/2003.
5. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, dell'assenso del coniuge, o del parente più prossimo, individuato dagli articoli del Codice Civile, o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
6. Per cremazione di resti mortali provenienti dalla estumulazione o dalla esumazione ordinarie per i quali non vi è interesse da parte dei familiari o per irreperibilità degli aventi diritto, il Sindaco predispone con propria ordinanza, senza l'acquisizione di documentazione o pareri, l'avvio alla

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

cremazione, dopo un periodo congruo e dopo averne dato notizia tramite l'affissione all'albo cimiteriale e sul sito istituzionale.

7. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL competente segnalare al Comune se e come è possibile la loro cremazione.

ARTICOLO 65 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa nelle forme di cui all'art.3, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2 della Legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati ed è eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:
 - a) l'indicazione del soggetto richiedente avente diritto;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla legge, ove le ceneri sono disperse.

ARTICOLO 66 - URNE CINERARIE – SEPPELLIMENTO

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere chiusa con saldatura a freddo o a mezzo di collanti sigillanti e costituita da materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione nel cinerario comune.
3. A richiesta degli interessati l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del presente regolamento.
7. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno per il crematorio, il secondo a chi ha emessa l'autorizzazione, il terzo deve accompagnare l'urna fino alla destinazione e dovrà essere conservato nel luogo dove sarà collocata l'urna.

ARTICOLO 67 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

1. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria può autorizzare agli aventi diritto, di cui al comma 5 dell'art. 41 del regolamento e sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o dalla volontà espressa in vita dal defunto manifestata nella forma di autocertificazione di cui al DPR 445/2000, l'affidamento dell'urna cineraria.
2. Può essere affidata, sulla base di quanto stabilito nel precedente comma, anche una urna cineraria

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- precedentemente tumulata o derivante da esumazione o estumulazione ordinarie e/o straordinarie.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga un accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
 4. I soggetti di cui al comma 1, presentano al Comune di Cassano All'Jonio, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento dell'urna del proprio congiunto.
 5. La richiesta dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - d) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - e) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo individuato per la sua conservazione;
 - f) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte degli Organi comunali;
 - g) L'obbligazione per l'affidatario di informare il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - h) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - i) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria nel cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 - j) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
 6. In caso di variazione anagrafica l'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio di polizia mortuaria la nuova residenza al fine di procedere all'autorizzazione al trasporto. Se invece la residenza è in altro Comune allora l'ufficio, oltre all'autorizzazione al trasporto, informerà tempestivamente il Comune di nuova residenza.
 7. In caso di passaggio di affidatario, il nuovo subentrante deve riavviare la procedura di cui ai commi precedenti senza l'obbligo di consegnare l'urna al cimitero.
 8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendono recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero di loro scelta.
 9. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione deve essere tenuta traccia su apposito registro con le seguenti indicazioni:
 - k) affidamento di urne autorizzate;
 - l) dati anagrafici e residenza dell'affidatario;
 - m) dati identificativi del defunto;
 - n) variazioni per eventuali cambi di residenza dell'affidatario o cambi di destinazione dell'urna;
 - o) recessi dell'affidamento;
 - p) luogo di tumulazione dell'urna dopo il recesso;
 - q) date di ispezioni svolte nel luogo di conservazione e delle risultanze riscontrate.
 10. Il Comune deve garantire almeno una ispezione annua nel luogo ove è conservata l'urna cineraria al fine di accertare che non sono venute meno le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione e che non siano state violate le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 68 - MODALITÀ CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo la volontà, nel cimitero in cappelle private

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

fuori dal cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria.
3. Le urne cinerarie possono essere interrare. In questo caso l'urna deve essere di materiale biodegradabile e che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
4. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno, all'uopo individuato, di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 40 cm sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto.
5. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere custodita in apposito alloggio che abbia destinazione stabile e garantita contro ogni profanazione o sottrazione.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 69 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con atto deliberativo.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 70 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali senza il guinzaglio o tenuti in modo da arrecare disturbo;
 - b) alle persone munite di cesti o pacchi di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o età il responsabile del servizio di polizia mortuaria, o il custode, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli idonei.
4. L'ingresso al cimitero è assicurato esclusivamente dal cancello principale al fine di poter controllare il flusso e deflusso dei visitatori. Le altre entrate potranno essere aperte solo in casi eccezionali o per particolari esigenze.

ARTICOLO 71 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
 4. È vietato l'installazione di ringhiere, di portaoggetti, di lapidi, o opere monumentali all'interno, all'esterno o nei corridoi delle cappelle comunali.
 5. È vietato posizionare nelle cappelle comunali vasi, portafiori (è concesso un solo vaso o portafiori per ogni defunto) tappeti e quant'altro possa ostacolare la pulizia e la visita agli altri defunti.
 6. È vietato posizionare a ridosso delle lapidi tutto ciò che possa creare pericolo di incendio o di danneggiamento delle stesse, in special modo lumini o lampade a olio.
 7. Tutto ciò che risulterà essere difforme a quanto previsto dai commi precedenti sarà rimosso d'ufficio.

ARTICOLO 72 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, FIORI, LAPIDI SU LOCULI DATI IN CONCESSIONE E SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni, sui loculi avuti in concessione e nelle cappelle comunali e/o private, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati, sentito il parere dell'ufficio tecnico manutentivo, di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione a quanto stabilito nell'atto di utilizzo delle opere e compatibilmente con il decoro e l'ambiente circostante.
2. Qualsiasi modifica, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
3. Verranno rimosse tutte le opere di cui al prima comma se dovessero risultare difforme a quanto autorizzato o abusivamente introdotte nel cimitero.
4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'Articolo 110 - del presente regolamento.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero a mò di

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

portafiori.

6. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli addetti al cimitero provvederanno alla loro rimozione.
7. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 73 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, addobbi floreali ed ogni altra cosa risulti pregiudizievole della salute e/o dell'ordine pubblico.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - NUOVE CONCESSIONI

ARTICOLO 74 - OGGETTO DELLE CONCESSIONI

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 39 - del presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni, in ogni caso secondo il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente tutti i dati identificativi. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - il concessionario identificato in una o più persone o Ente o associazioni;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione del diritto d'uso, in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 75 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per aree destinate a costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali concesse dal Comune;
 - c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture concesse dal Comune;
 - d) in 10 anni per fossa in campo comune.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, della concessione per un

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone stabilito.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà normalmente, con la data del documento contabile emesso dal Comune.

ARTICOLO 76 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le concessioni, cui all'Articolo 74 - , comma, debbono essere concesse esclusivamente al momento della sepoltura di feretri, di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie.
2. L'assegnazione avviene in base alla numerazione determinata dalla cronologia delle estumulazioni e, in caso di indisponibilità di tali loculi, in base alla numerazione attribuita alle nuove sepolture e/o cellette, normalmente in sede di progettazione, osservando come ordine di priorità la data del permesso di seppellimento.
3. Per loculi posti in uso dopo l'estumulazione ordinaria seguirà la procedura d'assegnazione previsto al comma 2.
4. Per quanto riguarda l'assegnazione delle cellette per resti mortali o urne cinerarie saranno applicati, tenendo conto dell'ordine cronologico, i seguenti criteri:
 - a) data di estumulazione;
 - b) data della richiesta;
 - c) data di morte.
5. In casi eccezionali e per comprovati motivi, o nei casi di mancata conoscenza della morte di cittadini che hanno il diritto di seppellimento nel cimitero di Cassano All'Ionio, la concessione loculo può derogare da quanto stabilito al comma 2, procedendo all'assegnazione al momento dell'arrivo della salma al cimitero.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione di cui all'Articolo 74 - , comma 4, avuta in deroga ai commi 1 e 2 che precedono (PREVENDITA) non può essere ceduta a nessun titolo ad altri se non per comprovati motivi e solo a parenti diretti.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività e per la costruzione di cappella di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità. L'assegnazione avviene mediante bando pubblico.
9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 77 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle tombe (cappelle, edicole e sepolcri) di famiglia, colombari e nicchie sono a carico dei concessionari o loro aventi causa. Qualora essi non vi provvedano, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, il Comune procederà ad eseguire i lavori con diritto di rivalsa sui concessionari o loro aventi causa inadempienti.

ARTICOLO 78 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le violazioni saranno punite con la

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

immediata decadenza e la concessione affidata ai soggetti aventi titolo.

ARTICOLO 79 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini o gli aventi diritto la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari delle concessioni verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al quarto comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 dal fondatore del sepolcro e comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. I concessionari hanno l'obbligo di depositare presso l'ufficio di custodia cimiteriale copia delle chiavi degli accessi alle cappelle private/gentilizie.

ARTICOLO 80 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture private (cappelle gentilizie – concessioni perpetue – cappelle ex congreghe, sepolture singole, ecc.) spetta ai concessionari o agli aventi diritto.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario dei sepolcri, nonché l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune ai fini del decoro e dell'incolumità e della salute pubblica.
3. Rientrano tra le manutenzioni di cui al comma 1 anche la pulizia degli ambienti, la sostituzione dei fiori appassiti, di lumini consumati e di quant'altro possa essere motivo di deturpazione del luogo.
4. La manutenzione delle concessioni comunali di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, comma 4, spetta per la parte ordinaria, che comprende pulizia lapide, pulizia area circostante il loculo, sostituzione fiori e lumini, al concessionario e agli aventi diritto. Spetta al Comune la manutenzione straordinaria.
5. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

dei posti in concessione.

6. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
7. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
8. Le cappelle comunali, i campi comuni, i viali e tutte le parti comuni sono di pertinenza del Comune.
9. Nei casi in cui i concessionari non ottemperassero a quanto stabilito dai commi precedenti, e se le inadempienze non costituiscono fatti più gravi per i quali si possa configurare la decadenza, il Comune eseguirà i lavori addebitandone le spese ai concessionari.

CAPO II - CONCESSIONI PREGRESSE

ARTICOLO 81 - IDENTIFICAZIONE CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo modifiche consensuali.
2. Per le sepolture in loculi comunali senza titoli o che non risultino essere stipulati contratti, i parenti, o il richiedente la tumulazione, hanno sei mesi di tempo, dall'entrata in vigore del presente regolamento per poter richiedere la regolarizzazione della concessione.
3. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria inviterà i soggetti di cui al comma precedente, a sottoscrivere il contratto come stabilito dall'Articolo 75 - del regolamento.
4. Per le restanti posizioni si affiggerà all'albo cimiteriale un apposito avviso, con la previsione di un piano straordinario di estumulazione, assumendo come data di decesso, se non riportata sulla specifica sepoltura, quella media relativa alle sepolture della cappella.
5. La mancata sottoscrizione della concessione non impedirà alla scadenza del periodo indicato negli Articoli 55 - Articolo 58 - la liberazione dei loculi.
6. La regolarizzazione delle concessioni in genere non comporta oneri aggiuntivi da parte dei sottoscrittori a parte gli oneri riguardanti i bolli e le registrazioni.
7. Il Servizio Cimiteriale del Comune di Cassano All'Ionio è tenuto ad avviare la procedura di verifica art. 92 comma 2 del DPR 285/90 sulle concessioni perpetue e di durata ultra novantanovenne relative a sepolcri di famiglia e loculi per la revoca delle stesse, se trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.

ARTICOLO 82 - CONCESSIONI PERPETUE ANTE E DOPO DPR N. 803/1975

1. Per i loculi ed ossari assegnati con concessione perpetua secondo quanto risulta agli atti del Comune, le stesse sono trasformate in concessioni a tempo determinato a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975.
2. Le concessioni perpetue dei loculi potranno essere trasformate in temporanee, finché ci saranno eredi che abbiano diritto al loro uso e provvedano alla loro cura e manutenzione, nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento; in questo caso possono essere ricondotte a

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

concessione trentennale con decorrente dal 1975.

3. La mancanza di domanda costituirà legale presunzione di assenza di un titolare della concessione e pertanto si provvederà alla estumulazione della salma e ove possibile al trasferimento della stessa all'ossario comunale.

ARTICOLO 83 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 84 - DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche, utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Articolo 79 - del regolamento sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Articolo 79 - del regolamento, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Articolo 79 - del regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 85 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI E RIUTILIZZO DEI LOCULI DA PARTE DEL COMUNE

1. Le concessioni di loculi o cellette, costruiti dal Comune per sepolture individuali a tempo determinato di 30 anni, ritornano alla disponibilità dell'Ente prima della scadenza del contratto di concessione quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, il feretro viene trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma pari:
 - al 60% della tariffa in vigore, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
 - al 50% della tariffa in vigore, entro un anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Oltre il termine di un anno dalla concessione, la rinuncia relativa alle sepolture occupate da salma non darà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 86 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune può accettare la rinuncia da parte di concessionari e degli aventi diritto di manufatti, loculi, nicchie, cellette, la cui durata è di 99 anni o perpetua a condizione che questi siano liberi o liberabili da salme, da resti mortali o da ceneri.
2. La rinuncia, e quindi la revoca del contratto di cui al comma 1, comporta il rientro nel regime concessorio a tempo determinato.
3. La rinuncia è a titolo gratuito e non può essere soggetta a vincoli o a condizioni da parte del rinunciante.
4. In caso di rinuncia di posti salma avuti in concessione perpetua, il Comune può concedere, a titolo gratuito e a tempo determinato, cellette per la conservazione dei resti mortali.
5. Tutte le operazioni necessarie, dalla estumulazione alla raccolta dei resti mortali di cui ai commi precedenti, sono a carico del rinunciante, salvo diversa disposizione del Comune.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 87 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma 1 la concessione in essere viene revocata dal dirigente pro - tempore, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti.
3. Le concessioni pregresse sono classificate così come definito nel seguente modo:

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- a) Concessioni perpetue: tutte le concessioni, dal relativo atto concessorio risultano essere di tipo perpetuo, sono da considerare a tempo determinato così come specificato nell'Articolo 82 - del presente regolamento, pertanto, tutte le concessioni a lungo termine sono da considerare a 99 anni e riconducibili all'applicazione dei co. 1 – 2 precedenti;
 - b) Sepolture private a tumulazioni pregresse: tutte le concessioni, per le quali non risulta alcun atto concessorio, si procederà nella verifica secondo quanto previsto nell'Articolo 81 - del presente regolamento e all'applicazione di quanto al co. 1 – 2 precedenti.
4. Dei provvedimenti e/o operazioni finalizzati all'esecuzione di quanto sopra, il responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito istituzionale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
 5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o degli eredi ed aventi titolo.

ARTICOLO 88 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, dalla cremazione, dall'esumazione o dall'estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'Articolo 79 - , comma 8;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56 del regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati o al subentro nella conduzione;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Articolo 80 - del regolamento;
 - f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, a quello del cimitero e sul sito istituzionale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente pro-tempore in base agli accertamenti dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria, e comporta l'automatica acquisizione della sepoltura al patrimonio comunale, senza alcun onere a carico del bilancio.

ARTICOLO 89 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o il Responsabile del servizio, in ragione della competenza per ciascuno prevista per legge, disporrà con propria ordinanza, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco o il Responsabile del servizio, in ragione della competenza per ciascuno prevista per legge, disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

ARTICOLO 90 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. A richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, è possibile prorogare, per lo stesso periodo, le concessioni cimiteriali a condizione che vengano pagati i relativi canoni aggiornati al momento dei rinnovi. Alcuna proroga potrà essere concessa in caso di conclamata carenza di sepolture da destinare a nuovi decessi.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 91 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi, anche per un anno, dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva), se previsto per legge.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del servizio cimiteriale.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del custode cimiteriale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. Articolo 70 - Articolo 71 - del regolamento in quanto compatibili.
7. È vietato alle imprese funebri non in possesso di Codice ATECO come previsto dalla Legge Regionale 11/2016, art.5, comma 4, e al personale del gestore cimiteriale e ai custodi lo svolgimento di tali attività.
8. Per le imprese funebri che violeranno quanto indicato nel comma precedente si procederà con una sanzione amministrativa e le denunce agli organi competenti.

ARTICOLO 92 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi a quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale, dalle norme tecniche e da quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico manutentivo.
10. I concessionari di sepoltura privata, o di loculi in concessione, possono richiedere di collocare, previa autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari che non siano in contrasto con l'ambiente e il decoro circostante.

ARTICOLO 93 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato al momento del rilascio del Permesso a Costruire a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di eventuali risarcimento danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 94 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti dall'impresa costruttrice secondo le norme che regolano la materia. Se trattasi di rifiuti cimiteriali si seguirà quanto indicato dal presente regolamento.

ARTICOLO 95 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il custode cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 96 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, con propria ordinanza, in occasione della Commemorazione dei Defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

ARTICOLO 97 - VIGILANZA

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 65.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 98 - FUNZIONI

1. Le imprese di pompe funebri, riconosciute secondo i requisiti di cui alla L.R. 22/2018, comprendono ed assicurano i seguenti servizi:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso l'organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
 - f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) gestione di case funerarie.
2. L'attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall'articolo 115 del RD n. 773 del 18 giugno 1931.
3. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R. 22/2018, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della L.R. 22/2018.

ARTICOLO 99 - LICENZA

1. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3 LR 22/2018, per i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La SCIA da presentare al Comune in cui da sede commerciale l'impresa deve essere corredata delle autocertificazioni così come previsto dall'art. 9, comma 1 della L.R. 22/2018.
3. Oltre ai requisiti autorizzativi, l'impresa funebre deve assolvere anche a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 22/2018 relativamente al personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività ad essa associate.
4. L'accertamento e la verifica dei requisiti delle singole imprese spettano al Comune, che con cadenza annuale provvede a rilasciare la certificazione.

ARTICOLO 100 - DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese funebri:

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) di sostare più del necessario dopo la deposizione del feretro nella sala mortuaria;
- f) fare pubblicità con qualsiasi mezzo o stratagemma all'interno del cimitero;
- g) fare compravendita di loculi cimiteriali a qualsiasi titolo o mediare cessioni di loculi.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 101 - MAPPA

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 102 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 103 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 104 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'Articolo 103 - , terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Articolo 101 - .

ARTICOLO 105 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 106 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

ARTICOLO 107 - COMPETENZE

1. Ai sensi del D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e del Regolamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente verrà istituito, con apposito atto deliberativo di Giunta Municipale, l'ufficio di polizia mortuaria, con relativo Piano di Gestione (PEG), e avrà il compito di redigere tutti gli atti amministrativi previsti dal presente regolamento. Fanno parte dell'ufficio di polizia mortuaria tutti gli addetti al cimitero di cui all'Articolo 108 - , comma 1, del regolamento.
2. Spetta all'ufficio tecnico comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente del Settore su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00.

ARTICOLO 108 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. Il personale addetto al cimitero è individuato in:
 - a) responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - b) custode cimiteriale;
 - c) addetti alle operazioni cimiteriali.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria individuato secondo il dettame dell'Articolo 107 - , comma 1, del regolamento ha, oltre alle mansioni stabilite dal CCNL e dal Contratto

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

decentrato, i seguenti compiti:

- avviare i procedimenti di cui alla Legge 241/90;
 - redigere, come responsabile del procedimento, tutti gli atti amministrativi riguardanti le attività funerarie e cimiteriali;
 - compilare gli atti di valenza esterna da sottoporre alla firma dirigente di Settore;
 - segnalare eventuali inefficienze o lamentele del cimitero agli Organi competenti (Asl – Autorità Giudiziaria – ufficio tecnico manutentivo comunale – ufficio LLPP);
 - tenere i rapporti con il servizio di igiene pubblica dell'ASL competente;
 - relazioni con i cittadini.
3. Il custode cimiteriale, oltre ad attenersi all'Articolo 106 - del regolamento ed a quanto prescritto dal CCNL e al Contratto Decentrato, ha le seguenti funzioni:
- coadiuvare il responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - supportare il personale ASL nelle operazioni riguardante il servizio di igiene pubblica;
 - segnalare al responsabile del servizio di polizia mortuaria o al responsabile del servizio manutentivo eventuali inadempienze, lamentele e problematiche afferenti al servizio cimiteriale;
 - tenere in custodia i registri di cui all'art. 52 del DPR 285/90;
 - redigere i registri presenti al cimitero;
 - controllare e conservare la documentazione che accompagna i feretri;
 - controllare i permessi che autorizzano l'accesso al cimitero;
 - controllare il flusso e deflusso dei visitatori;
 - coordinare il personale assegnato al cimitero e proporre al responsabile del servizio manutentivo le turnazioni;
 - segnalare tempestivamente ai vari responsabili ogni anomalia, ogni disfunzione e ogni difformità che si dovessero verificare all'interno o in prossimità del cimitero;
 - redarguire eventuali comportamenti anomali che si possano verificare all'interno del cimitero;
 - custodire in apposita cassetta tutte le chiavi di accesso alle cappelle comunali e in concessione;
 - svolgere le funzioni di operatore cimiteriale di cui al comma successivo.
4. Gli addetti alle operazioni cimiteriali, oltre ad attenersi all'Articolo 106 - del regolamento e a quanto prescritto dal CCNL e al Contratto Decentrato, hanno le seguenti funzioni:
- attendere a tutte le operazioni cimiteriali;
 - manutenzione ordinaria del cimitero;
 - pulizia dei viali e delle cappelle di competenza comunali;
 - segnalare tempestivamente ai vari responsabili ogni anomalia, ogni disfunzione e ogni difformità che si dovessero verificare all'interno o in prossimità del cimitero;
 - controllare il flusso e deflusso dei visitatori;
 - verificare che i concessionari ottemperino in modo corretto alle pulizie e alle manutenzioni di loro competenza;
 - redarguire eventuali comportamenti anomali che si possano verificare all'interno del cimitero.
5. Il dirigente del Settore può, di volta in volta, emanare ulteriori disposizioni di servizio che integrano, modificano o aggiungo altre competenze afferenti al cimitero.

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 109 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture e concessioni in genere può presentare al Comune gli atti e documenti originali che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 110 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc... s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Ente resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 111 - TARIFFARIO

1. Il tariffario, composto dall'allegato A del regolamento, potrà essere aggiornato, con atto deliberativo di Giunta comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
2. In mancanza, le tariffe vanno comunque aggiornate annualmente in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore, da parte del Responsabile del servizio.

ARTICOLO 112 - SANZIONI

1. Il Comune e l'ASL competente vigilano sul cimitero e controllano l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale delle norme che regolano la materia funeraria e cimiteriale.
2. Le violazioni delle norme del presente regolamento, salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reati, sono punite secondo l'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 113 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento.
2. In particolare è abrogato il pregresso Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/04/2015.

ARTICOLO 114 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rinvia al Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria",

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

DELIBERAZIONE della COMMISSIONE STRAORDINARIA (con i poteri del consiglio comunale) n. 2 del 25/01/2019

nonché alla L.R. 22/2018.

2. Viene abrogato qualsiasi disposizione comunale di Giunta o Consiglio antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti schemi di atti concessori:
 - a) concessione d'uso a tempo determinato di loculo nel cimitero di Cassano Allo Ionio;
 - b) concessione d'uso a tempo determinato di fossa nel campo comune del cimitero;
 - c) rinnovo concessione in uso di aria sulla quale insiste cappella gentilizia/privata nel cimitero;
 - d) concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di cappella privata nel cimitero;
 - e) regolarizzazione concessione in uso di loculo cimiteriale comunale.
4. Il regolamento comunale di polizia mortuaria può essere revisionato periodicamente dal Consiglio comunale, il quale può apportare modifiche, integrazioni, cancellazioni.

ARTICOLO 115 - RISORSE FINANZIARIE

1. L'attuazione del presente regolamento comporta la necessità di individuare ed assegnare col PEG le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per far fronte all'espletamento delle funzioni e competenze previste.